




## *Ministero dello Sviluppo Economico*

Direzione Generale per gli enti cooperativi

Circolare n. 39580 del 19/12/2006



Ministero Sviluppo Economico  
Direzione Generale Enti Cooperativi  
USCITA - 19/12/2006 - 0039580

PER COPIA CONFORME

Alla Confederazione delle Cooperative Italiane  
Borgo S. Spirito, 73  
00193 Roma

Alla Lega nazionale delle Cooperative e Mutue  
Via A. Guattani, 9  
00161 Roma

All'Associazione Generale delle Cooperative Italiane  
Via Bargoni, 73  
00153 Roma

All'Unione Nazionale Cooperative Italiane  
Via S. Sotero, 32  
00165 Roma

All'Unione Italiana Cooperative  
Via Nomentana, 41  
00161 Roma

A tutte le società cooperative

**OGGETTO:** Recesso di società cooperative dalle Associazioni nazionali riconosciute – ai sensi degli articoli 5 del d. lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e 3 del d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220 - di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.

L'argomento rappresenta uno dei temi di recente sottoposti all'attenzione della Autorità di vigilanza, ed il sovrapporsi di sedimenti normativi ed amministrativi diretti a scopi non omogenei e licenziati in tempi differenti, ha condotto a cristallizzare uno scenario regolamentare poco chiaro e soprattutto fomite di incertezze comportamentali. Onde gettare un supplemento di luce sull'argomento, la Direzione Generale ha ritenuto di avvalersi del parere della Commissione Centrale per le cooperative; quest'ultima in data 19 aprile 2006 è pervenuta ad esprimere un parere unanime sull'argomento. Lo stesso parere è stato poi approvato in via definitiva nella seduta del 6 giugno 2006.

A conclusione dell'iter rassegnato si ritiene opportuno prendere posizione circa il tema del recesso della società cooperativa dalla Associazione nazionale riconosciuta - ai sensi degli articoli 5 del d. lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e 3 del d. lgs. 2 agosto 2002, n. 220 di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. Si precisa

che la presente si limita ad effettuare una ricognizione del sistema attualmente vigente e non ha, quindi, natura innovativa.


### Recesso dal rapporto associativo

Si stima opportuno rammentare come la Suprema Corte di Cassazione (con orientamento indiscusso a far tempo dalla fondamentale sentenza n. 4244 del 14 maggio 1997), a proposito della disposizione ex articolo 24, comma 2 cc., articoli il proprio ragionamento nel senso che l'adesione ad un'associazione riconosciuta, presupponendo l'accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell'associazione stessa ed alle regole del suo ordinamento interno, comporta l'assoggettamento dell'aderente a siffatte regole nel loro complesso e può legittimamente comportare — senza che risulti violata la libertà negativa di associazione, tutelata, al pari della libertà (positiva) di associazione, dall'art. 18 Cost -, il differimento, per un periodo di tempo determinato negozialmente o statutariamente stabilito, dell'efficacia dell'atto di recesso dell'associato e quindi la permanenza dell'associato nell'associazione per tale periodo, con conseguente persistenza di tutti gli obblighi associativi (e non solo di quelli di natura finanziaria) anche in presenza del dissenso sopravvenuto dell'associato dagli scopi e dalle modalità operative dell'associazione. Rimane però salva la facoltà di recesso per giusta causa con effetto immediato, come quando venga meno un requisito essenziale per la partecipazione all'associazione, ovvero — nel caso di organizzazioni di tendenza (associazioni su base ideologica, politica o religiosa) — allorché l'associato dissenta dalle finalità dell'associazione, dovendo in tal caso prevalere il diritto (costituzionalmente garantito ed assolutamente non comprimibile ex artt. 2 e 21 Cost.) di manifestare le proprie opinioni e di autodeterminarsi in ordine ad esse, con conseguente cessazione immediata del vincolo associativo, anche se possono persistere vincoli meramente finanziari.

### Natura Associativa specifica

Presupposto indefettibile per l'esercizio del recesso per giusta causa in parola è dunque il carattere di associazione di tendenza rivestito dalle Associazioni nazionali in parola; da segnalare in tema l'art. 5 del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito dalla l. 20 maggio 1988, n. 160 («norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del ministero del lavoro e della previdenza sociale»), per il quale «*la capacità delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute con decreto del ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla l. 2 aprile 1951, n. 302, deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad esse assegnate per legge o per statuto, con esclusione di ogni atto o*

PER COPIA CONFORME



*attività di natura economica e di ogni prestazione di garanzia, anche a favore di cooperative aderenti. Gli atti eccedenti i limiti predetti debbono intendersi affetti da nullità».* Questa disposizione conforta la tesi della natura "ideale" di tali associazioni, che era stata divisata ancor prima dell'intervento del legislatore).

### Le modalità del recesso in questione.

Quindi, subordinare il recesso per giusta causa da un' associazione di tendenza al pagamento previo delle spettanze associative significa fare opera di misconoscimento dei valori primi dell'ordinamento giuridico. Pertanto è indispensabile distinguere un recesso cd. contrattuale regolato al momento della adesione ed uno "per giusta causa" (il quale ultimo ha un effetto immediatamente estintivo sul rapporto associativo, fatte salve le eventuali "pendenze" patrimoniali che debbono essere esercitate in maniera disgiunta anche dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria). Il rapporto tra le due tipologie di recesso seguirà il principio per cui la mera adduzione-allegazione delle motivazioni (sufficiente *ex ipsa re* in tema di recesso per giusta causa da una associazione di tendenza) costituirà motivo di sospensione immediata dagli obblighi associativi (esclusi quelli di tipo patrimoniale) del recedente.

La dichiarazione di recesso dovrà essere effettuata dall'organo che venga dimostrato attualmente competente a deliberare sul punto, a termini di statuto.

Ciò posto in termini generali, è necessario tuttavia, ricordare che l'adesione in questione produce due obblighi *ex lege*; uno per l'Associazione che è quello di effettuare la revisione cooperativa nell'anno o nel biennio ed uno per la società cooperativa che è quello di erogare il contributo ispettivo all'Associazione cui aderisce piuttosto che al bilancio dello Stato.; e, quindi, la disciplina del concreto operare del principio in parola deve essere armonizzata e resa coerente con la disciplina legale di cui agli obblighi testè enunciati i quali ultimi presuppongono da parte delle Associazioni un'attività di tipo latamente organizzatorio la quale sia pre-adempitiva degli obblighi revisorio e di assistenza. Per tale motivo e cioè per ponderare anche l'interesse associazionistico, la disciplina della debenza delle quote associative deve essere riferita a quella in essere al 1° gennaio di inizio del biennio ispettivo fino a che il recesso non sia comunicato – nelle forme dovute – entro il 30 settembre dell'anno antecedente l'inizio del biennio ispettivo, cioè tre mesi prima, per come stabilito dall' articolo 24, comma 2 cc. .

Ferma, cioè, la necessità che la disciplina statutaria sia conformemente articolata secondo il principio di cui sopra, non occorre

distinguere tra società cooperative soggette a revisione biennale e società cooperative soggette a revisione annuale, dal momento che la ulteriore variabile data dall'obbligo contributivo ha invece, per tutte, cadenza biennale, si hanno le seguenti evenienze:

- a) Recesso esercitato successivamente alla maturazione dell'obbligazione contributiva – cioè dopo il 30 settembre degli anni pari - (ed indipendentemente dal momento della effettuazione materiale del pagamento) = il pagamento del contributo del biennio successivo deve essere effettuato all'Associazione da cui si è associativamente receduto;
- b) Recesso esercitato anteriormente alla maturazione dell'obbligazione contributiva, cioè entro il 30 settembre degli anni pari, (ed indipendentemente dal momento della effettuazione materiale del pagamento) = il pagamento del contributo deve essere effettuato alla Associazione di nuova adesione o versato – in caso di non associazione – al Bilancio dello Stato.

E' appena il caso di evidenziare che qualora si verifichi la fattispecie sub a), la cooperativa che ha receduto, ancorché in ritardo, per il biennio che sopravviene deve considerarsi receduta per il biennio successivo e che la stessa ha diritto alla revisione, annuale o biennale, per la quale ha versato il contributo; resta salva la facoltà della cooperativa di rinunciare a tale diritto, stipulando un nuovo contratto associativo ovvero esplicitando la volontà di essere revisionate dal Ministero e sopportandone, in entrambi i casi, i relativi oneri economici.

In virtù del superiore principio di libertà associativa, dunque, eventuali disposizioni statutarie delle Associazioni nazionali riconosciute per la rappresentanza, l'assistenza e la tutela del movimento cooperativo debbono essere adeguate al suesposto principio di diritto e, comunque – laddove non fosse necessario un adeguamento formale ma risultasse conferente il testo attualmente vigente, lo stesso non potrà essere interpretato prescindendo dalle considerazioni dianzi svolte.

IL MINISTRO  
Pier Luigi BERSANI

